



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE

Organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore (di seguito C.O.A.)
ISCRITTO AL N. 28 REGISTRO ORGANISMI TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Approvato dal C.O.A. con delibera n. 5 del 24/02/2023

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali relative a diritti disponibili, ai sensi del d. lgs. 28/2010, attivato dalle parti in virtù di un accordo, di una clausola contrattuale o statutaria, ovvero di un obbligo derivante dalla legge o da un invito dell'autorità giudiziaria, su iniziativa di taluna o di tutte le parti. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile anche ai procedimenti di mediazione conciliazione disciplinati da leggi speciali.

PARTE I

IL RESPONSABILE – IL MEDIATORE - OBBLIGHI DEL MEDIATORE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE - LA SEGRETERIA

ARTICOLO 2 – IL RESPONSABILE

Il Responsabile dell'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore (di seguito ODC):

- a) ha la rappresentanza legale sostanziale, attiva e passiva, dell'ODC;
- b) riceve ed esamina eventuali proposte di modifica del luogo e/o delle regole del procedimento da applicare alla singola procedura;
- c) riceve ed esamina eventuali esposti delle parti relativi al servizio di mediazione;
- d) istruisce, in via preliminare e sommaria, i procedimenti disciplinari nei confronti dei Mediatori ed adotta le relative misure cautelari;
- e) distribuisce gli incarichi tra i Mediatori/Conciliatori iscritti all'Elenco tenuto dall'ODC, secondo le modalità prescritte dal presente Regolamento

ARTICOLO 3 – IL MEDIATORE

3.1 Il Mediatore deve essere un avvocato/praticante iscritto all'albo, non sospeso ed aver frequentato un corso specifico di formazione per mediatori previsto dalla normativa vigente.

3.2 Il Mediatore gestisce la procedura di mediazione attivata innanzi all'ODC, nel rispetto delle norme di legge e del presente Regolamento, aiutando le parti a raggiungere la mediazione anche mediante la formulazione di una proposta. Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il Mediatore non può svolgere l'attività di Magistrato Onorario nel Circondario dove ha sede l'ODC.



3.3 Ai fini della designazione del Mediatore, se tutte le parti interessate convergono sulla nomina di uno dei Mediatori dell'ODC, il Responsabile dell'Organismo procede alla nomina del mediatore come congiuntamente indicato dalle parti. Dell'incarico assegnato non si terrà conto ai fini dell'assegnazione di nuovi incarichi ai sensi del successivo art. 15.2.

3.4 Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

3.5 Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

3.6 Al momento dell'accettazione, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità anche per via telematica.

3.7 Le parti possono richiedere all'ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile dell'ODC nominerà un altro mediatore.

3.8 Il Responsabile dell'ODC provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'ODC medesimo.

3.9 Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, è facoltà del mediatore avvalersi di uno o più consulenti tecnici esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne i costi. Con il consenso delle parti, l'elaborato potrà essere utilizzato nell'eventuale successivo giudizio.

3.10 I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'ODC e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall' ODC, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento.

3.11 I Mediatori iscritti presso l'ODC sono tenuti a comunicare al Responsabile, ogni due anni decorrenti dalla data di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori dell'ODC, l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento mediante tirocinio. In mancanza l'ODC provvederà a darne comunicazione al Responsabile del Registro e, contestualmente, a cancellare l'interessato dall'Elenco dei Mediatori dell'ODC per mancanza del requisito prescritto dall' art. 4 comma 3 lett. B) D.M. 180/2010.

3.12 Possono effettuare attività di tirocinio presso l'Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore esclusivamente i Mediatori iscritti all'Organismo di Nocera. Con delibera del Direttivo dell'ODC, valutata l'adeguatezza della struttura e dell'organizzazione interna, il tirocinio può essere consentito anche a Mediatori iscritti presso altri Organismi.

3.13 Il tirocinio è disciplinato da apposito regolamento approvato dall'ODC e pubblicato sul sito istituzionale.

ARTICOLO 4. – OBBLIGHI DEL MEDIATORE - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE.

4.1 Il Mediatore assiste le Parti nel procedimento di mediazione, favorendone la conciliazione anche mediante la formulazione di una proposta.

4.2 Il Mediatore esegue personalmente la sua prestazione; è tenuto a svolgere l'attività di mediazione con diligenza e professionalità, e nel rispetto dei principi di terzietà, imparzialità, neutralità e riservatezza.

4.3 Il Mediatore non può rifiutare l'incarico né interromperne l'esecuzione senza motivazione, e comunque non più di tre volte in un triennio.



4.4 Il Mediatore non può assumere diritti o obblighi direttamente o indirettamente connessi con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

4.5 Il mediatore non può percepire compensi direttamente dalle Parti.

4.6 Il mediatore non potrà svolgere in seguito, per le stesse Parti ed in relazione alla stessa controversia oggetto del procedimento a lui assegnato, funzioni di consulente, difensore o arbitro.

4.7 Il mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione e quelle deontologiche.

4.8 Non può accettare la nomina quando:

- a) abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti;
- b) una delle parti del procedimento sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali;
- c) quando ricorre una delle ipotesi di ricusazione degli arbitri prevista dal codice di rito.

4.9 In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.

Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

Il mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.

4.10 Il mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.

ARTICOLO 5 - LA SEGRETERIA

5.1 La Segreteria dell'ODC coadiuva gli Organi dell'ODC ed i Mediatori nello svolgimento del servizio di mediazione. Gli operatori della Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione; sono tenuti all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante i procedimenti di mediazione.

5.2 La Segreteria coadiuva il Responsabile nella tenuta, anche informatica, del registro degli affari di mediazione ove si annota, per ogni procedimento di mediazione: il numero d'ordine progressivo, la natura (obbligatoria, volontaria o delegata dal giudice) della procedura, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.

5.3 La Segreteria svolge i seguenti compiti:

- riceve le istanze di attivazione dei procedimenti di mediazione, verificandone preventivamente la conformità ai requisiti formali e di contenuto previsti dal presente regolamento;
- provvede all'annotazione delle domande in apposito registro anche informatico;
- riceve il pagamento delle spese di avvio, delle indennità di mediazione e di ogni ulteriore spesa e compenso relativi al procedimento di mediazione e ne attesta l'avvenuta effettuazione, rilasciando il dovuto riscontro fiscale;



- attende al rilascio di copie dei verbali ed estratti autentici degli atti del procedimento e dei documenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento;
- esegue le comunicazioni previste dal presente regolamento nonché quelle richieste dal Mediatore per il corretto svolgimento della procedura;
- assiste i Mediatori nella redazione dei verbali e ne conferma, previa verifica, la veridicità del contenuto.
- attende alle ulteriori incombenze che il presente regolamento gli attribuisce.

Parte II

SEDE DEL PROCEDIMENTO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO - DURATA DEL PROCEDIMENTO - IL PROCEDIMENTO - MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO - ACCORDO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE- EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE ACCORDO DI CONCILIAZIONE - DOVERE DI RISERVATEZZA

ARTICOLO 6 – SEDE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'ODC o presso un diverso luogo individuato dalle parti ovvero in modalità telematica secondo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento; anche in tal caso i depositi di atti e documenti, le richieste di copie, le certificazioni, i pagamenti e le ulteriori attività di segreteria, si svolgono presso gli uffici della Segreteria dell'ODC o in modalità telematica.

ARTICOLO 7 – AVVIO DEL PROCEDIMENTO

7.1 Il procedimento si avvia mediante il deposito, anche per via telematica, di apposita istanza presso la Segreteria dell'ODC. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 28/2010 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

7.2 L'istanza di mediazione è proposta da una sola parte, o da più parti congiuntamente; può essere proposta nei confronti di una sola o di più controparti.

7.3 L'istanza, indirizzata all'ODC, deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, anche digitalmente.

7.4 L'istanza deve contenere:

- a) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio di ciascuna delle parti; se istante o convenuti sono enti dotati di soggettività giuridica autonoma, la denominazione o la ditta con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza nel procedimento, il codice fiscale e la sede;
- b) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l'istante nell'instaurando procedimento, se diversi da quelli della parte, con attestazione scritta del relativo potere;
- c) le generalità degli Avvocati che assisteranno l'istante nell'instaurando procedimento;



d) l'oggetto e le ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell'oggetto della mediazione;

e) l'indicazione del valore della controversia determinata a norma del codice di procedura civile.

7.5 Nel caso in cui l'istante dichiari il valore della controversia "INDETERMINABILE" lo scaglione di riferimento applicato dall'ODC è tra euro 25.000,01 e 50.000,00. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta maggiore di quello previsto dallo scaglione, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

7.6 Contestualmente al deposito dell'istanza, a pena di irricevibilità, la parte versa o documenta l'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura.

7.7 L'istanza può inoltre contenere:

- a) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione;
- b) la dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.

7.8 All'istanza possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

7.9 Il deposito dell'istanza di mediazione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'ODC e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d.lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nell'istanza stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati indicati come riservati.

8 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

8.1 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

8.2 Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 1 del D.lgs 28/2010 non è soggetto a sospensione feriale.

Se pende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine di cui al comma 1.

ART. 9 – IL PROCEDIMENTO

9.1 All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa, con le modalità prescritte dal successivo art. 15, un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad



assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono competenze tecniche, l'Organismo può nominare uno o più Mediatori ausiliari.

9.2 Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma precedente.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo ovvero con la modalità telematica come prevista dall'art. 8bis del D.lgs. 28/2010 e dal successivo art. 10 del Regolamento.

9.3 Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

9.4 Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

9.5 Al primo incontro, il mediatore espone la funzione, le modalità di svolgimento ed i costi della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

9.6 Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale di Nocera Inferiore. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all'articolo 9 del D.lgs. 28/2010. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell'articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

Art. 10 - MEDIAZIONE IN MODALITÀ TELEMATICA

10.1 Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

10.2 Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati dall'ODC per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare.

10.3 Tutti i soggetti che parteciperanno da remoto si dovranno dotare di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione in via telematica; l'ODC non è responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto.

10.4 Ottenendo le credenziali/Link di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il regolamento



dell'ODC e relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo, o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi.

10.5 La sessione di mediazione telematica avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti, mediatori in tirocinio). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio/visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi al procedimento.

10.6 Durante la sessione il mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti e avviare le sessioni separate e per ogni esigenza legata al corretto svolgimento dell'incontro.

10.7 Al fine di garantire detto regolare e ordinato svolgimento, durante la sessione in video conferenza tutti i soggetti collegati dovranno premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al mediatore la loro identificazione; non dovranno oscurare la telecamera (che dovrà essere mantenuta attiva); non potranno allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e dovranno garantire che nel corso del collegamento siano presenti solo i soggetti autorizzati a presenziare. Inoltre, dovranno attenersi alle istruzioni del mediatore il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Infine, dovranno premunirsi dei documenti su cui intendono discutere o che intendano condividere, se non già forniti al mediatore. In caso contrario il mediatore potrà valutare di interrompere e aggiornare l'incontro. Tale facoltà è comunque concessa al mediatore in tutti i casi in cui ne ravvisi la necessità.

10.8 L'esibizione e/o il deposito di documenti può avvenire anche attraverso l'inoltro telematico e, laddove possibile, attraverso strumenti di condivisione informatica.

10.9 Gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla segreteria dell'ODC o dal mediatore, mediante accesso all'apposita area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'ODC.

10.10 A tal fine la segreteria dell'ODC o il mediatore forniranno le informazioni necessarie ed il link di collegamento per accedere alla piattaforma.

10.11 Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'ODC non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo difforme del suddetto link.

10.12 Alla data e all'ora stabiliti per l'incontro, il mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali".

10.13 All'incontro possono partecipare esclusivamente il mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii., nonché eventuali mediatori in tirocinio; eventuali soggetti terzi potranno partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso, nonché all'assunzione dell'impegno di riservatezza, analogamente a quanto previsto per le parti.

10.14 Qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che



non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.

10.15 A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

10.16 Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, dell'art. 8bis del D.Lgvo 28/2010, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

10.17 La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

ART. 11 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

11.1 Il Procedimento di mediazione si conclude con un verbale di:

- a) mancato accordo tra le parti firmato da tutti i partecipanti
- b) mancata partecipazione di tutte le parti firmato dal Mediatore o dal Responsabile dell'Organismo
- c) accordo tra le parti o tra alcune di esse firmato da tutti i partecipanti.

11.2 Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.lgs. 28/2010. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

11.3 L'accordo di conciliazione contiene l'indicazione del relativo valore.

11.4 Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

11.5 Il verbale contenente l'eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un



originale per il deposito presso l'organismo. Del verbale contenente l'eventuale accordo depositato presso la segreteria dell'organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

11.6 L'Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

11.7 Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.

11.8 Al termine del procedimento, ciascuna parte è tenuta a compilare ed a consegnare alla segreteria dell'ODC la scheda di valutazione allegata al presente regolamento – allegato – del servizio di mediazione. Copia della stessa è reperibile sul sito istituzionale al seguente link:
<https://www.ordineavvocatinocerainferiore.it/odc/statuto-e-regolamenti/regolamenti-statuto/valutazione-servizio-di-mediazione>

ART. 12 - ACCORDO DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l'articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ART. 13 EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE ACCORDO DI CONCILIAZIONE

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite dagli avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8-bis del D.Lgs. 28/2010, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. L'accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Con l'omologazione l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART. 14 - DOVERE DI RISERVATEZZA

14.1 Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere verbalizzato né registrato. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di



riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

14.2 Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione. A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione di impegno. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore è tenuto alla riservatezza nei riguardi delle altre parti. Non sono consentite comunicazioni riservate della parte al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

14.3 Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, gli addetti dell'ODC, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.

14.4 Salvo diversa disposizione del Mediatore, i documenti sono prodotti dalle Parti obbligatoriamente in copia; in caso di contestazione delle copie, la Parte esibisce l'originale alla Segreteria che dà atto della avvenuta verifica di conformità e del relativo esito sulla copia esibita restituendo contestualmente l'originale. Su istanza scritta di almeno una delle Parti la verifica di conformità è compiuta dal Responsabile, o dal Componente del Direttivo da questi delegato, secondo le modalità innanzi indicate.

14.5 Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili a terzi, tranne che nei casi previsti dalla legge o dal presente Regolamento.

Ciascuna parte ha diritto di prendere visione e di estrarre copia a proprie spese, presso la Segreteria:

- 1) dell'istanza di avvio depositata completa di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 2) delle dichiarazioni di adesione depositate complete di eventuali successive modificazioni e/o integrazioni;
- 3) del verbale di mancata comparizione di tutte le parti di cui all'art. 11.1 lett. b) del Regolamento;
- 4) dei verbali del procedimento;
- 5) di tutti gli atti e dei documenti da essa stessa depositati;
- 6) degli atti e dei documenti depositati dalle altre parti che non sono coperti dal vincolo di riservatezza: si considerano tali, in mancanza di diversa indicazione scritta contestuale al deposito, gli atti e i documenti prodotti dalle parti in allegato all'istanza di avvio o alla dichiarazione di adesione, o nel corso delle sessioni congiunte.

Al di fuori dei casi previsti al comma precedente, è interdetto alle parti l'accesso agli atti ed ai documenti relativi al procedimento di mediazione.

14.6 Tutti gli atti ed i documenti relativi ai procedimenti di mediazione pendenti sono conservati presso la Segreteria dell'ODC. Concluso il procedimento, le Parti possono ritirare i documenti entro i successivi trenta giorni; decorso detto termine l'ODC è autorizzato alla distruzione dei documenti in copia senza necessità di ulteriori avvisi alle Parti, La Segreteria archivia gli atti di ciascun procedimento trattato e li



conserva per i tre anni successivi alla sua conclusione; decorso detto termine, l'ODC è autorizzato alla distruzione degli atti senza necessità di avvisare le Parti.

14.7 Tutti i dati raccolti dall'ODC per l'avvio e/o nel corso del procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 - Consenso trattamenti dati

PARTE III

DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE - CONVOCAZIONE DELLE PARTI - ADESIONE DEL CONVENUTO - INCONTRO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 15. – DESIGNAZIONE E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE

15.1 A seguito del deposito dell'istanza di mediazione, il Responsabile dell'ODC provvede senza ritardo alla designazione, anche per via telematica, del Mediatore.

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro o suo delegato. L'elenco dei mediatori è consultabile sul sito www.odc.foronocera.it.

15.2 La designazione del Mediatore, stante la professionalità e le competenze dei Mediatori iscritti nell'elenco tenuto dall'ODC, tutti con esperienza ultradecennale nelle diverse materie previste dall'art. 5 del decreto legislativo 28/2010, pertanto ritenuti tutti idonei per le diverse materie, avviene tramite il software in dotazione dell'ODC con un algoritmo che garantisce la casualità e la corretta rotazione degli incarichi di tutti gli iscritti. Nel caso in cui il Mediatore incaricato dal software coincida con il Responsabile, il provvedimento di nomina è adottato dal componente del Direttivo più anziano per iscrizione all'Ordine Forense

Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art. 3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti *criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.*

15.3 Il Responsabile nomina il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'ODC che sia stato preventivamente indicato congiuntamente da tutte le parti del procedimento.

La Segreteria comunica, anche eventualmente per via telematica, senza ritardo al Mediatore l'assegnazione dell'incarico; il Mediatore comunica alla Segreteria, anche, o esclusivamente, per via telematica, la propria accettazione entro due giorni dal ricevimento della comunicazione; decorso detto termine, l'incarico si intende rifiutato ed il Responsabile provvede alla designazione di altro Mediatore.

15.4 Sono cause di incompatibilità che impediscono l'accettazione e/o lo svolgimento dell'incarico di Mediatore:

- 1) versare in una delle situazioni previste dall'art. 51, comma 1, cpc;
- 2) la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art.815, primo comma, del codice di procedura civile
- 3) aver svolto, negli ultimi due anni, attività professionale per conto di una delle parti interessate;
- 4) avere collaboratori o colleghi di studio che hanno svolto negli ultimi due anni attività professionale per una delle Parti o hanno tutt'ora in corso rapporti professionali con una delle Parti interessate.

Il Mediatore, quando ricorrono ipotesi di incompatibilità è obbligato ad astenersi e ad informarne tempestivamente il Responsabile; è in facoltà delle parti cui sia stata resa nota la causa di incompatibilità



dispensare per iscritto il Mediatore dall'obbligo di astensione.

15.5 Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza ed imparzialità anche per la sola via telematica e aderire al codice di comportamento dell'ODC. La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il nominativo del mediatore designato sarà reso disponibile presso la segreteria dell'ODC almeno tre giorni prima dell'incontro di mediazione.

15.6 Le parti possono richiedere all'ODC, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al mediatore sostituito. Il Responsabile provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Responsabile medesimo.

15.7 Nei procedimenti assegnati al Responsabile dell'ODC, i provvedimenti relativi alla sostituzione sono adottati dal componente del Direttivo più anziano per iscrizione all'Ordine Forense.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE DELLE PARTI

16.1 All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

16.2 La Segreteria comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

- alla Parte istante la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
- ad ognuna delle altre parti (di seguito indicate come "convenuti") : la data e il luogo dell'incontro di mediazione; l'estratto dell'istanza di avvio; l'invito a partecipare personalmente al procedimento ed a comunicare all'ODC la propria adesione almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro; le conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento mediazione previste dall'art. 12-bis del D.Lgs. 28/2010.

16.3 Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma precedente perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma precedente.

16.4 La Segreteria informa, altresì, le Parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010

ARTICOLO 17 – ADESIONE DEL CONVENUTO

17.1 Il convenuto che intenda partecipare al procedimento deve, prima dell'incontro di mediazione fissato a norma dell'articolo precedente, formulare una dichiarazione di adesione.

17.2 La dichiarazione di adesione, indirizzata all'ODC, deve rivestire la forma scritta e deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da un suo procuratore, alla presenza del funzionario della Segreteria dell'ODC che identifica il sottoscrittore e attesta l'autografia della sottoscrizione. L'autografia



della sottoscrizione può essere attestata anche dall'avvocato (o praticante avvocato) incaricato di rappresentare e/o assistere la parte nell'instaurando procedimento di mediazione. La dichiarazione di adesione può essere resa anche in modalità telematica.

La dichiarazione di adesione deve contenere:

- 1) le generalità, il codice fiscale, nonché la sede, la residenza o il domicilio del dichiarante;
- 2) la manifestazione di volontà di aderire al procedimento, individuato con riferimento al numero di iscrizione nel Registro degli affari di mediazione;
- 3) il nome, il cognome, il codice fiscale, nonché la residenza o domicilio della persona fisica che rappresenterà l'istante nell'instaurando procedimento, se diversi da quelli del dichiarante, con attestazione scritta del relativo potere;
- 4) le generalità dei professionisti o delle persone di fiducia che, eventualmente, assisteranno il dichiarante nell'instaurando procedimento;

La dichiarazione di adesione può inoltre contenere:

- 1) la proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l'incontro di mediazione, o l'adesione all'analoga proposta formulata dall'istante;
- 2) la dichiarazione di accollarsi per intero i costi del procedimento, fermo il vincolo di solidarietà e fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione degli stessi nel futuro eventuale accordo.

17.3 Contestualmente al deposito della dichiarazione di adesione, a pena di irricevibilità, ciascun convenuto versa o documenta l'avvenuto versamento delle spese di avvio della procedura.

17.4 Alla dichiarazione di adesione possono essere allegati atti e documenti, con espressa indicazioni di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia; in mancanza di diversa indicazione, gli atti e i documenti allegati all'istanza si intendono liberamente accessibili alle altre parti del procedimento.

17.5 Il deposito della dichiarazione di adesione costituisce accettazione tacita del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'ODC. Il deposito dell'istanza costituisce, parimenti, liberatoria dell'ODC e del Mediatore dall'obbligo di riservatezza di cui agli artt. 9 e 10 d. lgs. 28/2010 rispetto alle dichiarazioni ed alle informazioni riportate nella dichiarazione di adesione stessa o contenute negli atti e nei documenti ad essa allegati che non siano stati espressamente indicati come riservati.

ARTICOLO 18. – INCONTRO DI MEDIAZIONE

18.1 Il procedimento di mediazione inizia con il primo incontro tra le parti ed il Mediatore; esso può essere celebrato con la partecipazione del Mediatore e la comparizione di almeno una Parte.

18.2 Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per gravi motivi, indicando alla Segreteria la propria disponibilità per almeno quattro diversi giorni interi, tra il settimo ed il ventesimo giorno successivo alla data dell'incontro originariamente fissata; in tal caso, il primo incontro si intende rinviato quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data.

18.3 Ciascuna parte è ammessa a comparire all'incontro di mediazione dopo il versamento di almeno la metà dell'indennità di mediazione di cui al successivo articolo 19.3, nella misura stabilita dall'ODC.

18.5 Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. 28/2010 e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.



18.6 Al primo incontro, il mediatore espone la funzione, le modalità di svolgimento ed i costi della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti. Se al primo incontro nessuna delle parti compare, il Mediatore (o in sua vece il Responsabile) redige processo verbale in cui dà atto che nessuno è comparso e che pertanto il tentativo di conciliazione non è stato esperito; se almeno una delle parti compare, il Mediatore dà atto a verbale della presenza o dell'assenza delle parti convocate, nonché di eventuali giustificazioni fatte pervenire dagli assenti all'ODC prima del primo incontro.

18.7 Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente. Il mediatore, d'intesa con le Parti presenti, può fissare eventuali incontri successivi.

18.8 Le parti possono, nel corso degli incontri, avanzare nuove pretese e/o modificare l'oggetto e le ragioni delle pretese già articolate; la formalizzazione delle nuove pretese o delle modifiche si attua con la sottoscrizione di una dichiarazione integrativa dell'istanza di avvio o della dichiarazione di adesione contenente la nuova e completa indicazione dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, con la sommaria indicazione dei fatti e delle questioni controverse, secondo la formulazione da riprodurre testualmente nel verbale quale identificazione dell'oggetto della mediazione. Le parti possono, nel corso degli incontri, produrre nuovi documenti con espressa indicazione scritta di quelli che le altre Parti possono consultare e di cui possono estrarre copia, e di quelli che devono rimanere riservati; dei documenti esibiti nel corso delle sessioni congiunte il Mediatore dà atto nel verbale. Il mediatore, qualora lo ritenga necessario, invita le Parti a farsi assistere nel procedimento di mediazione da un avvocato o da altro professionista.

18.9 Nei casi di obiettiva necessità, il Mediatore provvede all'individuazione di un esperto iscritto nell'albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il tribunale di Nocera Inferiore. La nomina è, in ogni caso, subordinata all'impegno sottoscritto da almeno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'ODC, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali. All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza. I compensi dovuti all'esperto sono determinati nella misura prevista dall'art. 19.1

PARTE IV

INDENNITÀ MEDIAZIONE – INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI

ART. 19 – INDENNITÀ MEDIAZIONE

19.1 L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

È liquidato a parte il compenso per l'esperto di cui all'art. 11. Comma 9 nella misura minima della tariffa professionale di riferimento. Detto compenso è diviso, salvo diverso accordo delle Parti, in misura eguale tra tutte le Parti che devono provvedere alla relativa liquidazione nei termini e secondo le modalità previste dal Mediatore.

19.2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante



al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

19.2.1. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto dalle parti per l'organismo di mediazione (salvo le spese di avvio del procedimento di mediazione)

19.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

19.4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento;

19.5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

19.6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

19.7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di procedura civile.

19.8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento;

19.9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione né di rilasciare copia conforme del verbale di conclusione della mediazione;

19.10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

19.11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al



procedimento.

19.12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

19.13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al precedente comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

19.14. Gli importi minimi delle indennità per ciascuno scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente Regolamento, sono derogabili.

ARTICOLO 20. – INDENNITA' PER I NON ABBIENTI

20.1 È assicurato, alle condizioni prescritte nel Capo II-bis del D.lgs. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo **se è raggiunto l'accordo di conciliazione.**

20.2 L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle controversie per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

20.3 Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore all'importo indicato dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

20.4 L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 15-ter del D.Lgs. 28/2010 può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato al fine di proporre domanda di mediazione o di partecipare al relativo procedimento, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 del medesimo decreto.

20.5 L'istanza per l'ammissione, a pena di inammissibilità, è redatta e sottoscritta in conformità agli articoli 78, comma 2, e 79, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e contiene le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere.

20.6 Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o l'apolide, a pena di inammissibilità, correda l'istanza per l'ammissione con una certificazione dell'autorità consolare competente che attesta la veridicità di quanto in essa indicato. In caso di impossibilità di presentare tale certificazione, l'istanza è corredata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

20.7 L'istanza per l'ammissione anticipata è presentata, o personalmente o a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, dall'interessato o dall'avvocato che ne ha autenticato la firma, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

20.8 Entro venti giorni dalla presentazione dell'istanza per l'ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificatane l'ammissibilità, ammette l'interessato al patrocinio, in via anticipata e provvisoria, e gliene dà immediata comunicazione. Chi è ammesso al patrocinio può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore.



20.9 Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale di Nocera Inferiore. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

20.10 L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del D.Lgs. 28/2010 non sono dovute dalla parte ammessa in via anticipata al patrocinio.

20.11 Quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il Consiglio dell'Ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

20.12 L'avvocato non può chiedere né percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente capo. Ogni patto contrario è nullo e si applica l'articolo 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 25 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.

20.13 L'insussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio dello Stato, da chiunque accertata è comunicata al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore. Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali che escludono l'ammissione al patrocinio sono immediatamente comunicate dalla parte ammessa o dal suo avvocato al Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore.

20.14 Ricevute le comunicazioni previste dal comma precedente, il Consiglio dell'Ordine, effettuate le verifiche ritenute necessarie, revoca l'ammissione e ne dà comunicazione all'interessato, all'avvocato e all'organismo di mediazione. Contro il provvedimento di revoca l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al presidente del tribunale di Nocera Inferiore. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21 – INDEROGABILITÀ

Le disposizioni relative al procedimento di mediazione prescritte nel presente regolamento non sono derogabili.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione vigente in tema di mediazione per la conciliazione di controversie civili vertenti su dritti disponibili.



ART. 22 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'ODC risponde, in solido con il diretto responsabile e salvo rivalsa, dell'operato del Responsabile e suoi delegati, dei Componenti il Direttivo, dei Mediatori e della Segreteria

È di competenza esclusiva delle parti, con conseguente esclusione di ogni responsabilità dell'organismo, la individuazione e la testuale formulazione dell'oggetto del procedimento, nonché la esatta e completa indicazione dei dati identificativi e degli indirizzi delle altre Parti.

ART. 23 - SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL'ODC DAL REGISTRO DEGLI ORGANISMI

In caso di sospensione e/o cancellazione dell'ODC dal Registro degli Organismi i procedimenti in corso di trattazione saranno inviati a cura della Segreteria all'Organismo di conciliazione regolarmente iscritto nel Registro più vicino alla sede dell'ODC. Dell'avvenuto trasferimento dei procedimenti e delle tariffe applicate dall'Organismo accettante sarà data informativa alle Parti interessate.

Allegati:

- Tabella A) Spese di Mediazione – art. 19 regolamento
- Codice etico dell'Organismo

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO DEL C.O.A.

SEGRETARIO DELL'O.d.C.

(Avv. Antonio Savarese)

LA PRESIDENTE DEL C.O.A.

LA RESPONSABILE DELL'O.d.C.

(Avv. Anna De Nicola)



ALLEGATI:

TABELLA A)

Spese di Mediazione – art. 19 regolamento

Valore del procedimento (*)	Indennità di mediazione (per ciascuna parte)
Procedimento con valore determinato	
Fino a € 1.000,00	€ 65,00
da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 130,00
da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 240,00
da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 360,00
da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 600,00
da € 50.000,01 a € 250.000,00	€ 1.000,00
da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00
da € 500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00
Oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00

CODICE ETICO DEL MEDIATORE

- Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
- Il Mediatore deve comunicare ^[1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria *indipendenza* ^[2] e *imparzialità* ^[3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di *neutralità* ^[4].
- Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 1. le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 2. il ruolo del Mediatore e delle parti;
 3. gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.





- Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
- Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note

1. Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza a svolgere il ruolo di Mediatore.
2. *Indipendenza*: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.
3. *Imparzialità*: indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
4. *Neutralità*: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.





Procedimento n. _____/_____

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Per ciascuno dei punti sotto indicati si ritiene soddisfatto/a:

1. RICEVIMENTO - ACCESSO DEL PUBBLICO

	<u>MOLTO</u>	<u>ABBASTANZA</u>	<u>POCO</u>
- Orario di apertura	☐	☐	☐
- Luoghi di attesa	☐	☐	☐
- Tempi di attesa	☐	☐	☐
- Disponibilità del personale	☐	☐	☐

2. MODULISTICA

	<u>MOLTO</u>	<u>ABBASTANZA</u>	<u>POCO</u>
- Chiarezza	☐	☐	☐
- Facilità di compilazione	☐	☐	☐
- Reperibilità dei modelli	☐	☐	☐

3. SERVIZIO DI CONCILIAZIONE

	<u>MOLTO</u>	<u>ABBASTANZA</u>	<u>POCO</u>
- Qualità del servizio di mediazione	☐	☐	☐
- Qualità del mediatore	☐	☐	☐
- Informatizzazione	☐	☐	☐

Ai soli fini statistici voglia cortesemente fornirci queste ulteriori informazioni:

Cognome _____ Nome _____

c.f. _____

☐ in qualità di Procuratore Speciale di _____

☐ parte istante

☐ parte convenuta

TITOLO DI STUDIO

Scuola Elementare ☐ Scuola Media Inferiore ☐
Scuola Media Superiore ☐ Laurea triennale/magistrale ☐

Regolamento UE n. 2016/679 - Consenso trattamenti dati

Il/La sottoscritto/a preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, autorizza l'Organismo di conciliazione del Foro di Nocera Inferiore al trattamento dei propri dati personali finalizzato esclusivamente alla gestione della procedura di mediazione n. /

Data _____

Firma _____